Sintesi C-357/20 - 1

Causa C-357/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Data di deposito:

31 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria)

Data della decisione di rinvio:

10 luglio 2020

Ricorrente:

ΙE

Resistente:

Magistrat der Stadt Wien (amministrazione municipale della città di Vienna, Austria)

Oggetto del procedimento principale

Progetto edilizio – Tutela della natura – Siti di riproduzione e aree di riposo – Intrusione, deterioramento o distruzione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva «habitat»), articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Cosa debba intendersi per «sito di riproduzione» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat e come debba essere territorialmente delimitato un «sito di riproduzione» rispetto ad altri luoghi.

- 2) In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione.
- 3) In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione.
- 4) In base a quali criteri debba essere valutato se un'«area di riposo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat sia stata deteriorata o distrutta.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «habitat») articoli 2, 12, 16 e 23, nonché allegato IV

Disposizioni nazionali fatte valere

Wiener Naturschutzgesetz (legge della città di Vienna sulla tutela della natura), articoli 4, 5, 7, 9, 10 e 49, nonché appendice

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) è chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso una sanzione pecuniaria irrogaata da un'autorità amministrativa munita di poteri sanzionatori.
- Il ricorrente è un lavoratore dipendente di un promotore immobiliare, vale a dire di un'impresa incaricata della progettazione e dell'organizzazione di lavoro edile svolto da imprese terze. In ragione della sua particolare posizione direttiva all'interno dell'impresa, devono essere imputate al ricorrente, sotto il profilo dell'illecito amministrativo, eventuali violazioni delle disposizioni della legge di Vienna sulla tutela della natura da parte di tale impresa, nel caso in cui il ricorrente non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire dette violazioni.
- Il ricorrente è ritenuto responsabile del deterioramento ovvero della distruzione di un'area di riposo e/o di un sito di riproduzione di criceti e, pertanto, della violazione dell'articolo 10, paragrafo 3, punto 4, della legge di Vienna sulla tutela della natura. Tale disposizione costituisce la trasposizione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat. Le nozioni di «area di riposo», «sito di riproduzione», «deterioramento» e «distruzione» di cui alla legge medesima hanno, pertanto, lo stesso significato delle corrispondenti nozioni di cui alla direttiva habitat. L'interpretazione di dette nozioni, contemplate dall'articolo 12,

paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat, è, dunque, pregiudiziale rispetto al procedimento principale.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- Viene contestato al ricorrente la responsabilità per aver il costruttore incaricato un'impresa edile dello svolgimento di alcuni lavori di costruzione, i quali avrebbero causato la distruzione e/o il deterioramento di un'area di riposo e/o di un sito di riproduzione di criceti, in violazione del divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, punto 4), della legge di Vienna sulla tutela della natura.
- 5 Il ricorrente contesta che si sia verificata la distruzione e/o il deterioramento di un'area di riposo e/o di un sito di riproduzione di criceti.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Come già nel procedimento di cui alla causa C-477/19, occorre chiarire in qual senso debbano essere interpretate le nozioni di «area di riposo», «sito di riproduzione», «deterioramento» e «distruzione» di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat.
- Ad avviso di questo Collegio, la reciproca delimitazione di dette nozioni è parimenti rilevante. Dato che l'articolo 10, paragrafo 3, punto 4, della legge della città di Vienna sulla tutela della natura sarebbe costituito da quattro fattispecie autonome di illecito (deterioramento di un'area di riposo, distruzione di un'area di riposo, deterioramento di un sito di riproduzione, distruzione di un sito di riproduzione), ogni singola violazione dovrebbe essere sanzionata separatamente.
- A parere di questo Collegio, la sentenza nella causa C-477/19 non ha chiarito, in particolare, in qual modo un sito di riproduzione dei criceti debba essere delimitato territorialmente e temporalmente.
- 9 Ratione loci, non sarebbe chiaro se per sito di riproduzione debba essere intesa solo la tana dei criceti oppure anche l'ambiente circostante (e, in caso affermativo, in qual misura).
- Ratione temporis non sarebbe chiaro per quanto tempo una zona debba essere qualificata come sito di riproduzione. A tal riguardo, i dubbi riguarderebbero la questione se ciò dipenda dalla durata <u>effettiva</u> ovvero <u>presumibile</u> dell'insediamento e dell'allevamento.